



Direttive della CAV PP	D – 01/2021	italiano
Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza		

Edizione del: 26 gennaio 2021
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1	Scopo	3
2	Campo di applicazione	3
3	Trasparenza delle strutture	4
3.1	Attuazione	4
3.2	Strutture di rischio e decisionali	4
3.3	Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale.....	5
4	Controllo interno	5
4.1	Responsabilità dell'organo supremo.....	5
4.2	Responsabilità dell'autorità di vigilanza e dell'ufficio di revisione.....	6
4.3	Requisiti in materia di controllo interno.....	6
5	Entrata in vigore	7
6	Commento	8
6.1	Capitolo 1 Scopo.....	8
6.2	Capitolo 2 Campo di applicazione	8
6.3	Capitolo 3.1 Attuazione	9
6.4	Capitolo 3.2 Strutture di rischio e decisionali.....	9
6.5	Capitolo 3.3 Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale	10
6.6	Capitolo 4.2 Responsabilità dell'autorità di vigilanza e dell'ufficio di revisione	11

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

L'attività di vigilanza esercitata dalle autorità competenti secondo l'articolo 61 LPP (di seguito: «autorità di vigilanza») si basa sulla conoscenza delle strutture di rischio e decisionali degli istituti di previdenza sottoposti a vigilanza. Le presenti direttive assicurano che le autorità di vigilanza possano disporre delle informazioni necessarie su tali strutture (cap. 3) anche per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza. Esse sono inoltre d'aiuto ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nell'adempimento dei loro compiti. L'introduzione di una forma standard per queste informazioni rafforza l'unitarietà della vigilanza sugli istituti assoggettati.

I requisiti per il controllo interno (cap. 4) assicurano l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), non solo al livello dell'istituto di previdenza, ma anche al livello delle comunità solidali¹ e delle casse pensioni affiliate² portatrici di rischi.

2 Campo di applicazione

Le presenti direttive si applicano agli istituti di previdenza che contano più datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite affiliati³ e che sono in concorrenza tra loro per l'acquisizione di nuove affiliazioni.

Un istituto di previdenza si trova in un rapporto di concorrenza con altri quando per statuto o regolamento ammette l'affiliazione di più datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite tra i quali non esiste uno stretto legame dal punto di vista economico o finanziario.

L'autorità di vigilanza decide caso per caso se un istituto di previdenza si trovi in una situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite e rientri quindi nel campo di applicazione delle presenti direttive. L'autorità di vigilanza notifica alla CAV PP tutti gli istituti di previdenza nel suo ambito di vigilanza che rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive.

¹ Per «comunità solidale» si intende un collettivo che assume solidalmente uno o più rischi ed è composto da una parte degli affiliati (ma non tutti) di un istituto di previdenza.

² Per «cassa pensioni affiliata» si intende sostanzialmente il singolo datore di lavoro o effettivo di beneficiari di rendite affiliato.

³ Per «effettivo di beneficiari di rendite» si intende un collettivo affiliato composto soltanto da beneficiari di rendite, senza assicurati attivi.

3 Trasparenza delle strutture

3.1 Attuazione

L'autorità di vigilanza assicura che l'organo supremo dell'istituto di previdenza le inoltri ogni anno le spiegazioni e le attestazioni del perito in materia di previdenza professionale di cui ai capitoli 3.2 e 3.3 delle presenti direttive. Il perito in materia di previdenza professionale fornisce le sue spiegazioni e attestazioni a mezzo dell'apposito modulo (allegato alle direttive). Il modulo deve essere compilato ogni anno e firmato dal perito in materia di previdenza professionale alla chiusura d'esercizio dell'istituto di previdenza. L'organo supremo attesta con la propria firma di aver fornito al perito tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modulo e di aver preso atto del suo contenuto. Successivamente inoltra il modulo all'autorità di vigilanza unitamente al rapporto annuale, nonché una copia del modulo all'ufficio di revisione.

Nei capitoli 3.2 e 3.3 delle presenti direttive è adottato un approccio basato su modelli. Le soluzioni previdenziali esistenti, adottate dai datori di lavoro e dagli effettivi di beneficiari di rendite affiliati, sono classificate in vari modelli strutturali. Un modello strutturale è caratterizzato dall'attribuzione dei rischi «perdite da pensionamento», «longevità», «morte e invalidità» e «risanamento» ai vari portatori di rischi e dall'attribuzione della decisione «investimento patrimoniale» ai decisori (cfr. cap. 3.2).

Ogni modello strutturale rispecchia almeno un collettivo affiliato all'istituto di previdenza. Ogni collettivo affiliato deve essere attribuito a un modello strutturale.

3.2 Strutture di rischio e decisionali

Per ogni modello strutturale dell'istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale definisce le caratteristiche seguenti:

- attribuzione dei rischi «perdite da pensionamento», «longevità», «morte e invalidità» e «risanamento» ai portatori di rischi «istituto di assicurazione»⁴, «istituto di previdenza», «comunità solidali» e/o «casce pensioni affiliate»;
- attribuzione della decisione «investimento patrimoniale» ai decisori «istituto di assicurazione», «istituto di previdenza» e/o «casce pensioni affiliate».

Per ogni modello strutturale, il perito in materia di previdenza professionale fornisce inoltre indicazioni sul numero di datori di lavoro e di effettivi di beneficiari di rendite affiliati.

Se in un modello strutturale un rischio è assunto da più di portatori di rischi, o se le decisioni sugli investimenti patrimoniali sono adottate da più decisori, il perito in materia di previdenza professionale spiega la ripartizione tra i vari portatori di rischi e/o decisori.

⁴ Per «istituti di assicurazione» ai sensi delle presenti direttive si intendono gli istituti d'assicurazione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 LPP.

3.3 Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale

Per ogni modello strutturale, il perito in materia di previdenza professionale attesta che:

- il finanziamento corrente è corretto dal punto di vista attuariale (Direttive tecniche 5, cap. 3.2⁵);
- il tasso d'interesse tecnico e le basi tecniche sono adeguati alla struttura degli assicurati dell'istituto di previdenza, delle comunità solidali e/o delle casse pensioni affiliate.

Le attestazioni si basano su una perizia attuariale, che deve essere allestita ogni anno. Nei casi seguenti, la perizia attuariale e le attestazioni secondo il presente capitolo possono non essere inoltrate ogni anno, ma devono essere allestite e inoltrate almeno ogni tre anni:

- l'istituto di previdenza, le comunità solidali e le casse pensioni non assumono rischi per rendite correnti, oppure
- presso l'istituto di previdenza sono affiliate meno di 1 000 persone (totale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite).

Se il finanziamento corrente non è corretto dal punto di vista attuariale, o se il tasso d'interesse tecnico e le basi tecniche non sono adeguate alla struttura degli assicurati dell'istituto di previdenza, delle comunità solidali e/o delle casse pensioni, il perito in materia di previdenza professionale espone tale situazione e formula raccomandazioni all'attenzione dell'organo supremo tenendo conto delle misure già adottate.

Se alla data di riferimento è disponibile una perizia attuariale, il perito in materia di previdenza professionale fornisce anche, per ogni modello strutturale, indicazioni sul capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Se tutti i rischi sono assunti da un istituto di assicurazione (assicurazione completa), è possibile rinunciare a fornire queste indicazioni.

Se è a conoscenza di altri rischi importanti, il perito espone la situazione.

4 Controllo interno

4.1 Responsabilità dell'organo supremo

Secondo l'articolo 51a LPP, l'organo supremo è tenuto a definire l'organizzazione dell'istituto di previdenza. Nei limiti stabiliti dalla legge, può delegare alcune decisioni ad altri decisori (p. es. commissione di previdenza, gestori patrimoniali interni ed esterni). A prescindere da eventuali deleghe, l'organo supremo mantiene sempre la responsabilità generale per l'adempimento dei compiti enumerati all'articolo 51a LPP, e quindi anche per l'istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adatto alle dimensioni e alla complessità dell'istituto di previdenza.

Gli istituti di previdenza che rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive devono adempiere requisiti più elevati in materia di organizzazione (processi e strumenti gestionali) nonché gestione e controllo da parte dell'organo supremo. Nel provvedere all'istituzione e al mantenimento del controllo interno, l'organo supremo deve tener conto di tali requisiti. Deve assicurare che esista un controllo interno adatto alle dimensioni e alla complessità dell'istituto di previdenza, non solo a livello di istituto, ma anche a livello delle comunità solidali e delle casse pensioni affiliate portatrici di rischi.

⁵ Versione secondo il capitolo 3 delle direttive D – 03/2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»

4.2 Responsabilità dell'autorità di vigilanza e dell'ufficio di revisione

L'autorità di vigilanza assicura che l'attuazione dei requisiti definiti al capitolo 4.3 sia stabilita in un regolamento dell'istituto di previdenza. Nell'ambito del mandato di verifica assegnatogli dagli articoli 52c capoverso 1 lettera b LPP e 35 capoverso 1 OPP 2, l'ufficio di revisione controlla se i requisiti concernenti il controllo interno definiti al capitolo 4.3 sono adempiuti.

4.3 Requisiti in materia di controllo interno

A causa delle dimensioni e della complessità degli istituti di previdenza che rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive e del conflitto tra l'obiettivo di crescita e quello di stabilità finanziaria, creato dalla situazione di concorrenza, gli istituti in questione devono adempiere requisiti più elevati in materia di controllo interno. Per mezzo del controllo interno, questi istituti di previdenza devono assicurare in particolare che l'adempimento dei compiti di gestione finanziaria sia controllato e sorvegliato non solo al livello dell'istituto di previdenza, ma anche al livello delle comunità solidali e delle casse pensioni affiliate portatrici di rischi. Il controllo interno deve inoltre assicurare a tutti i livelli che:

1. tutti i decisori siano sufficientemente informati in merito ai rischi connessi alle loro decisioni e alle conseguenze che possono derivarne;
2. i conflitti d'interesse (art. 51b LPP) vengano identificati e dichiarati, e che vengano adottate misure per prevenire tali conflitti;
3. per tutti i decisori, i negozi giuridici con persone vicine (art. 51c LPP) vengano identificati e dichiarati, e che tali negozi avvengano a condizioni di mercato;
4. vengano applicati esclusivamente piani di previdenza per i quali il perito in materia di previdenza professionale ha fornito le attestazioni⁶ previste all'articolo 52e LPP;
5. vengano attuate esclusivamente strategie di investimento basate su un regolamento.

L'organo supremo deve inoltre assicurare che i requisiti concernenti il controllo interno siano adempiuti non solo dall'istituto di previdenza, dalle sue comunità solidali e dalle sue casse pensioni affiliate, ma anche dai terzi che forniscono all'istituto servizi essenziali all'istituto di previdenza, alle sue comunità solidali o alle sue casse pensioni affiliate. Per servizi essenziali di terzi si intendono per esempio la gestione, l'amministrazione del patrimonio, la contabilità finanziaria e la contabilità attuariale.

⁶ Attestazione del perito in materia di previdenza professionale circa il rispetto dei principi definiti all'art. 1 LPP

5 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° marzo 2021 e si applicano per la prima volta all'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2021 o in data successiva.

I requisiti concernenti il controllo interno definiti al capitolo 4.3 devono essere verificati per la prima volta dall'ufficio di revisione per l'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2022 o in data successiva. Per l'adeguamento dei regolamenti conformemente al capitolo 4.2 delle presenti direttive è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022.

26 gennaio 2021

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

La presidente: Vera Kupper Staub

Il direttore: Manfred Hüsler

6 Commento

6.1 Capitolo 1 Scopo

Gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza per le affiliazioni di nuovi datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite si trovano confrontati da un canto a un conflitto tra l'obiettivo di crescita e quello di stabilità finanziaria e dall'altro, a possibili conflitti d'interesse tra le società di servizi che operano per conto di essi e gli assicurati. In seguito al persistente processo di concentrazione in atto nel secondo pilastro, questi istituti di previdenza in situazione di concorrenza assumono un'importanza crescente. La concorrenza tra questi istituti crea una considerevole domanda e offerta di soluzioni previdenziali parzialmente o addirittura totalmente individualizzate. A causa dell'esistenza di soluzioni previdenziali individualizzate, le strutture di questi istituti sono spesso complesse e intricate. Di conseguenza, i requisiti generali concernenti l'organizzazione (processi e strumenti gestionali), ma anche quelli concernenti l'organo supremo (gestione e controllo) si fanno più elevati.

L'introduzione della disposizione di ordinanza sul controllo interno nell'ambito della riforma strutturale ha permesso di assicurare che il controllo interno di un istituto di previdenza sia adatto alle sue dimensioni e alla sua complessità. Nel commento a detta ordinanza si precisa che i grandi istituti non possono più fare a meno di un sistema formale di controllo interno, e che la CAV PP avrà il compito di emanare disposizioni più dettagliate in tale ambito. Con le presenti direttive, la CAV PP adempie questo compito e fornisce disposizioni più dettagliate sul controllo interno degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro ed effettivi di beneficiari di rendite.

6.2 Capitolo 2 Campo di applicazione

Le presenti direttive si applicano agli istituti di previdenza che contano più datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite affiliati e che si trovano in situazione di concorrenza per l'acquisizione di nuove affiliazioni. Qui di seguito vengono fornite alcune precisazioni.

Istituti collettivi e comuni

Gli istituti collettivi e comuni sono istituti di previdenza che raggruppano più datori di lavoro tra i quali non esistono stretti legami economici o finanziari. Ogni datore di lavoro e ogni effettivo di beneficiari di rendite ha un proprio contratto di affiliazione. Questi istituti possono essere strutturati in modo diverso a livello di solidarietà, per esempio per quanto riguarda:

- l'investimento del patrimonio: investimento del patrimonio a livello di istituto di previdenza, di comunità solidale (collettivo portatore di rischi) o di cassa pensioni affiliata;
- la riassicurazione di uno o più rischi: riassicurazione a livello di istituto di previdenza, di comunità solidale (collettivo portatore di rischi) o di cassa pensioni affiliata;
- l'indicazione del grado di copertura: indicazione a livello di istituto di previdenza, di comunità solidale (collettivo portatore di rischi) o di cassa pensioni affiliata.

Di principio, è lecito supporre che gli istituti collettivi e comuni si trovino in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o di effettivi di beneficiari di rendite. Tale supposizione vale anche per gli istituti di previdenza di diritto pubblico aventi forma di istituto collettivo o comune.

Istituti di previdenza di associazioni

Gli istituti di previdenza di associazioni hanno la forma di istituti collettivi o comuni.

Di principio, è lecito supporre che questi istituti si trovino in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o di effettivi di beneficiari di rendite.

Istituti di previdenza di gruppi societari

Gli istituti di previdenza di gruppi societari sono strutturati in forma di istituti collettivi o comuni ma con una peculiarità: tra i datori di lavoro affiliati esiste uno stretto legame economico o finanziario.

Questi istituti rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive soltanto se per statuto o regolamento possono affiliare anche datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite che non hanno stretti legami, né economici né finanziari, con il gruppo societario.

Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza decide caso per caso se un istituto di previdenza si trovi in una situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendite e rientri quindi nel campo di applicazione delle presenti direttive. Sulla base delle notifiche delle autorità di vigilanza, la CAV PP allestisce un elenco di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alle presenti direttive e lo pubblica sul proprio sito Internet.

6.3 Capitolo 3.1 Attuazione

Un modello strutturale è una rappresentazione dell'attribuzione dei rischi e delle decisioni ai vari portatori di rischi e decisori. Questo sistema consente di attribuire, per ogni datore lavoro o effettivo di beneficiari di rendite affiliato a un istituto di previdenza, i rischi «perdite da pensionamento», «longevità», «morte e invalidità» e «risanamento» nonché la decisione «investimento patrimoniale» ai vari portatori di rischi e decisori. Tutti i datori di lavoro e gli effettivi di beneficiari di rendite affiliati che presentano un'identica attribuzione dei rischi e delle decisioni vengono raggruppati nello stesso modello strutturale. Ogni istituto di previdenza dispone dunque di almeno un modello strutturale.

Una cassa pensioni di beneficiari di rendite può costituire un modello strutturale a sé stante soltanto se all'istituto di previdenza è affiliato un effettivo di beneficiari di rendite senza assicurati attivi. Tutti i beneficiari di rendite devono essere rappresentati in uno o più modelli strutturali in funzione delle loro condizioni di affiliazione. Questa regola vale anche per tutti gli effettivi di beneficiari di rendite per i quali non vi è ormai più alcun datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza.

6.4 Capitolo 3.2 Strutture di rischio e decisionali

Rischio «perdite da pensionamento» (Direttive tecniche 2, cap. 5.4⁷)

L'attribuzione del rischio «perdite da pensionamento» ai portatori di rischi è effettuata soltanto per gli assicurati attivi. Se un modello strutturale non corrisponde ad alcuna affiliazione con assicurati attivi, non bisogna mettere nessuna crocetta in questa colonna. Di regola, il rischio «perdite da pensionamento» è assunto allo stesso livello al quale vengono costituiti gli accantonamenti necessari per coprirlo.

⁷ Versione secondo il capitolo 3 delle direttive D – 03/2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»

Rischio «longevità» (Direttive tecniche 2, cap. 5.1⁸)

L'attribuzione del rischio «longevità» ai portatori di rischi è effettuata soltanto per i beneficiari di rendite. Se un modello strutturale non corrisponde ad alcuna affiliazione con beneficiari di rendite, non bisogna mettere nessuna crocetta in questa colonna. Di regola, il rischio «longevità» è assunto allo stesso livello al quale vengono costituiti gli accantonamenti necessari per coprirlo.

Rischio «morte e invalidità» (Direttive tecniche 2, cap. 5.2⁸)

Il rischio «morte e invalidità» riguarda tutti gli assicurati che hanno diritto a prestazioni in caso di morte o invalidità. Si tratta quasi esclusivamente di assicurati attivi. Di regola, il rischio «morte e invalidità» è assunto allo stesso livello al quale vengono costituiti gli accantonamenti necessari per coprirlo.

Rischio «risanamento»

Di regola, il rischio «risanamento» è assunto al livello al quale sono iscritte a bilancio le riserve di fluttuazione e al quale deve avvenire il risanamento.

6.5 Capitolo 3.3 Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale

Le attestazioni relative alla correttezza attuariale del finanziamento corrente (Direttive tecniche 5, cap. 3.2⁸) e all'adeguatezza del tasso d'interesse tecnico e delle basi tecniche si fondano su una perizia attuariale che deve essere allestita ogni anno e devono essere fornite separatamente per ogni modello strutturale.

A causa delle fluttuazioni nelle affiliazioni, gli effettivi di assicurati di un istituto di previdenza in situazione di concorrenza possono mutare da un anno all'altro. La perizia attuariale annua evidenzia tempestivamente l'evoluzione tecnica che ne risulta, i potenziali rischi e le misure raccomandate. In questa perizia, il perito in materia di previdenza professionale fornisce indicazioni sulle basi su cui poggiano le attestazioni di cui al capitolo 3.3 e spiegazioni dettagliate. Per l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP, queste indicazioni e spiegazioni del perito rappresentano un importante complemento alle attestazioni contenute nel modulo.

La perizia attuariale annua non è necessaria per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza che hanno trasferito tutti i loro impegni pensionistici a un istituto di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 LPP, né per quelli che effettuano soltanto versamenti in capitale (in genere si tratta di istituti di previdenza ai sensi dell'art. 1e OPP 2 o di istituti di previdenza per quadri dirigenti).

Non è necessaria nemmeno quando il numero totale medio degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite nei due anni precedenti (alla data di riferimento) è inferiore a 1 000 persone.

Tuttavia, in virtù dell'articolo 62a LPP, in caso di necessità l'autorità di vigilanza può esigere una perizia attuariale annua anche in questi casi eccezionali.

⁸ Versione secondo il capitolo 3 delle direttive D – 03/2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»

6.6 Capitolo 4.2 Responsabilità dell'autorità di vigilanza e dell'ufficio di revisione

L'esistenza di un controllo interno presuppone che, conformemente a quanto previsto dalla raccomandazione di revisione 40 di EXPERTsuisse sulla verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza»,⁹ siano adempiuti i seguenti requisiti in materia di controllo interno:

- il controllo interno esiste ed è documentato;
- il controllo interno è adatto alle dimensioni e alla complessità dell'istituto;
- i collaboratori conoscono il controllo interno;
- il controllo interno viene effettuato;
- all'interno dell'istituto vi è coscienza dell'importanza del controllo.

⁹ Versione secondo il cap. 3.2 delle direttive D – 04/2013 «Examen et rapport de l'organe de révision» (disponibili soltanto in francese e tedesco)